

Art. 7. — Nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni regna Alessandro I della Dinastia dei Karageorgević.

Al Re succede la sua successione maschile da matrimonio legale secondo l'ordine di primogenitura.

Quando il Re non ha successione maschile egli stesso stabilirà a sè il successore secondo la linea laterale.

Art. 8. — Compongono la Casa Reale, la Regina consorte, gli Antenati viventi del Re nella linea diretta, ma della stessa Dinastia e con le loro Consorti; i Fratelli del Re ed i loro discendenti, le loro Consorti; le Sorelle del Re regnante e tutte le discendenti fino al matrimonio; lo zio del Re Alessandro I Principe Arsenio; il Principe Paolo con la moglie e con i discendenti e con le discendenti fino al matrimonio.

Art. 9. — Il Re dimora stabilmente nel territorio. Se sorge il bisogno che il Re esca dal territorio per breve tempo, lo rappresenta per diritto il Principe Ereditario.

Se il Principe Ereditario non è maggiorenne o se non è capace rappresenterà il Re il Consiglio dei Ministri. La rappresentanza agirà secondo l'indirizzo che il Re le impartisce. Questo vale anche nel caso di malattia del Re, che non crei una durevole incapacità.

Art. 10. — Il Governo Reale nomina la Reggenza se il Re è minorenne o quando a causa di malattia (di mente o di corpo) è per lungo tempo incapace a tenere il Governo del Regno.

Art. 11. — Il Governo della Reggenza appartiene al Principe ereditario, se è maggiorenne.

Se il Principe Ereditario è minorenne o ammalato di mente o di corpo, allora la Reggenza assumerà il potere Reale. I Reggenti saranno tre persone che il Re stabilirà con atto esplicito o per testamento.

Nel tempo stesso il Re stabilisce che ogni Reggente abbia il suo sostituto.

Se uno dei tre Reggenti è temporaneamente assente o incapace gli altri due Reggenti reggeranno il Governo Reale.

Al posto vacante di un Reggente viene il suo sostituto.